



# **STATUTO CONF.E.P.I.**

## **CONFEDERAZIONE EUROPEA PROFESSIONISTI E IMPRESE**

### Articolo 1

#### Denominazione e Sede

È costituita in base agli articoli 18 e 39 della Costituzione Italiana e con riferimento agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile nonché alle disposizioni di cui D.lgs. 460/97 una libera associazione in forma di ente confederativo denominato CONFEDI (Confederazione Europea Professionisti e Imprese).

La sigla CONFEDI dovrà essere sempre utilizzata nella denominazione ed in ogni segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico e, in generale, nei rapporti dell'Ente con i terzi.

Essa è disciplinata dal presente Statuto, da eventuali Regolamenti emanati per il miglior funzionamento dell'ente per meglio regolare l'applicazione dello Statuto la vita dell'Ente e dalle vigenti norme di legge in materia.

La sede legale dell'Ente è a Roma.

La sede operativa delle singole attività istituzionali potrà non coincidere con la sede legale e sarà deliberata dall'organo competente secondo il presente Statuto in base alle esigenze.

Con delibera dell'organo competente potranno essere istituite diverse sedi operative su tutto il territorio nazionale e/o può essere modificata la sede legale, purché sempre all'interno del Comune di Roma, senza necessità di modificare il presente statuto.

### Articolo 2

#### Carattere Volontario

L'ente ha carattere Volontario e non ha scopo di lucro.

L'ente è apolitico, apolitico e non partecipa direttamente o indirettamente a sostegno di liste elettorali di partiti e movimenti politici.

L'ente ed il suo ordimento interno si ispirano ai principi di democrazia e di uguaglianza di diritti di tutti gli iscritti, che costituiscono fondamentali canoni interpretativi del presente Statuto.



L'ente si avvale delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri iscritti per il perseguimento dei fini istituzionali.

In caso di necessità L'Ente può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi, in presenza di condizioni economiche e/o qualitative più favorevoli rispetto al mercato, di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri iscritti.

## Articolo 3

### Durata

La durata dell'ente è illimitata.

L'ente non potrà essere sciolto se non in base alle norme del presente Statuto e dopo una specifica deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

## Articolo 4

### Scopo

L'ente si ispira al valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali nella salvaguardia della sua autonomia e favorendo tutte quelle iniziative che hanno come unico scopo il perseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale.

L'ente ha per scopo lo svolgimento di attività di utilità sociale a favore degli iscritti o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli iscritti.

L'ente persegue come scopo principale lo sviluppo e la crescita della cultura in materia di qualificazione delle competenze, riconoscimento delle professioni e degli scopi aziendali dei propri iscritti.

L'ente opera nel campo del sindacalismo libero, democratico e solidale e si propone, nell'ambito di una più vasta divulgazione della cultura professionale e aziendale, di tutelare il riconoscimento della qualificazione delle competenze tecnico professionali tramite programmi di formazione, attività di informazione, studio, ricerca e realizzazione di iniziative al fine di favorire gli scopi sociali mettendoli a disposizione dei propri iscritti.

L'ente ha come scopo la crescita professionale, la tutela e la difesa degli interessi dei propri iscritti attraverso:



- a) La rappresentanza e difesa dei suoi iscritti in tutte le sedi locali, nazionali ed estere al fine del riconoscimento della loro professionalità;
- b) La tutela di qualsiasi tipo di interesse legittimo degli iscritti all'ente;
- c) La realizzazione di percorsi formativi qualificanti e di formazione permanente per i propri iscritti e per gli operatori del settore, nonché lo sviluppo di tutte le azioni formative e consulenziale nei vari campi di interesse dei propri iscritti attraverso la costituzione di una rete di referenti su tutto il territorio nazionale;
- d) L'ente può aderire, sottoscrivere, partecipare attraverso accordi di collaborazione, convenzioni, protocolli di intesa, sottoscrizione di quote, costituzione di associazioni temporanee di scopo e di impresa con qualsiasi soggetto di natura giuridica pubblica o privata che non sia in contrasto con le finalità e gli scopi associativi.

## Articolo 5

### Attività

Per il conseguimento dei propri scopi, l'Ente potrà, sia direttamente sia con la collaborazione di soggetti che operino in sintonia con lo spirito e le tematiche dell'Ente stesso, svolgere le seguenti attività:

- a) Interventi tramite le proprie rappresentanze in ogni sede nelle quali si discutono, si deliberano e si amministrano gli interessi degli iscritti nella stipula e/o rinnovi dei CCNL e nelle Convenzioni con i propri Ordini e/o Albi di appartenenza;
- b) Attività assistenziale, ricreativa, formativa, sportiva a favore degli iscritti estrinsecata attraverso convenzioni assicurative e la consulenza tecnico giuridica;
- c) Progettare, organizzare, produrre, acquistare e distribuire supporti didattici, libri, opuscoli, cd rom, materiali e prodotti film e video di ogni genere e tipo, anche via internet;
- d) Divulgare in tutte le sue forme, compreso il web, materiale di informazione, quotidiani, giornali, bollettini, pubblicazioni, documenti audiovisivi, strumenti informatici ed utilizzo di reti e piattaforme informatiche;
- e) Proporre a soggetti interessati, studi, consulenze e ricerche nell'ambito aziendale, settoriale o territoriale sulle problematiche socio economiche dell'esercizio di una professione o nell'ambito dell'attività di un'impresa e il riconoscimento delle relative competenze;
- f) Proporre la promozione dell'immagine dell'ente con produzione di ogni tipo di pubblicità;
- g) Organizzare in proprio o in conto terzi convegni, seminari, corsi, incontri, tavole rotonde, rassegne, mostre e promuovere premi;
- h) Raccogliere sponsorizzazioni, promuovere organizzare e gestire corsi di istruzione, formazione, specializzazione in tutti campi oggetto degli interessi dell'Ente, anche in



collaborazione con enti locali, regionali, statali, europei e internazionali sia pubblici che privati, compreso anche ogni tipo di Istituto di Istruzione sia pubblico che privato, sia italiano che estero;

- i) Partecipare alle politiche ed alle normative in materia di qualificazione professionale e aziendale congiuntamente ad organismi sia pubblici che privati, nonché partecipazione ad iniziative e progetti Italiani, Europei ed Internazionali per promuovere la professionalità degli iscritti nell'ambito delle loro attività;
- j) Attivare azioni volte al riconoscimento di qualità ed eccellenza di corsi ed azioni formative su richiesta di ogni singolo iscritto.

## Articolo 6

### Finalità

L'Ente per il perseguimento dei suoi scopi potrà conferire incarichi a soci, a soggetti esterni, assumere personale, usare volontari, commissionare ricerche, organizzare gruppi di lavoro per se stesso o per qualsiasi committente che operi nei settori di intervento dell'ente o che necessiti di sviluppare conoscenze in tali settori.

Per gli incarichi affidati ai soci dagli organi sociali può essere previsto un rimborso. L'Ente potrà inoltre:

- a) Cooperare con altre associazioni, pubbliche o private, di qualunque nazionalità, Enti Bilaterali ed organismi paritetici comunque costituiti, purché queste perseguano analoghe finalità o complementari alle stesse;
- b) Riconoscere con l'uso del logo, tutte le iniziative previste nell'ambito dello statuto, concedere il patrocinio a tutte le iniziative che concorrano allo sviluppo della cultura della competenza e della qualificazione professionale e aziendale;
- c) Promuovere la costituzione di organi di certificazione delle conformità e competenze per i settori di riferimento, potrà inoltre offrire consulenza, gestire eventi, su incarico di terzi.

## Articolo 7

### Iscritti

Possono iscriversi alla CONF.E.P.I. i tecnici e i professionisti di ogni settore di appartenenza quali gli iscritti ad Ordini e Collegi Professionali riconosciuti ovvero delle professioni regolamentate e non, iscritti in albi, registri, elenchi o associazioni professionali riconosciute o in qualunque modo classificati come professionisti.



Tutte le aziende operanti in qualsiasi settore nonché Federazioni, Associazioni nonché qualsiasi soggetto raggruppato sotto qualsiasi forma associativa purché riconosciuta e/o non vietata dalla legge o da prassi anche internazionali;

L'ente riconosce la qualifica di iscritto a tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, partecipano alla vita associativa e accettano e rispettano lo statuto sociale, eventuali regolamenti interni e portano con continuità il loro contributo associativo, culturale ed economico alle finalità istituzionali.

Ogni iscritto può esercitare un solo voto.

Tutti gli iscritti partecipano, tramite il loro diritto di voto, all'elezioni dei componenti gli organi direttivi dell'Ente all'approvazione e/o modifica dello Statuto, all'approvazione del rendiconto economico e finanziario annuale.

L'eventuale distinzione in categorie degli iscritti non influisce sul diritto di tutti gli iscritti di partecipare liberamente e attivamente alla vita dell'ente, in *primis*, ma non esclusivamente attraverso la partecipazione in assemblea.

Tutti gli iscritti possono rinnovare ogni anno la loro iscrizione senza nessun vincolo purché nei trenta giorni successivi alla scadenza del vincolo associativo e all'atto del rinnovo sono tenuti al pagamento della quota associativa nella misura e secondo le modalità stabilita da apposita delibera emanata dall'organo sociale competente.

## Articolo 8

### Domanda di Ammissione

La domanda di ammissione dovrà essere presentata secondo le seguenti modalità:

- a) Per i liberi professionisti dovranno essere indicati il nome, il cognome, la data ed il luogo di nascita, la professione, la residenza, l'eventuale domicilio se diverso dalla residenza, l'albo o Collegio di appartenenza o Registro Professionale, un recapito per le comunicazioni e ove esistente indirizzo P.E.C. e posta elettronica ordinaria;
- b) Per le aziende dovranno essere indicati la denominazione, la sede legale e quella amministrativa, il legale rappresentante, il settore di appartenenza, e se diverso dal legale rappresentante il nominativo di colui il quale prenderà parte alle attività dell'Ente.
- c) Nella domanda di adesione tutti gli iscritti dovranno esplicitamente dichiarare di attenersi a quanto stabilito nel presente statuto e nei relativi regolamenti, di rispettare le delibere degli organi sociali nonché l'impegno al versamento delle quote di adesione e di partecipazione alla vita dell'ente.



d) L'adesione di perfeziona con la delibera dell'organo competente.

## Articolo 9

### Diritti degli iscritti

Gli iscritti in regola con gli obblighi previsti di cui al successivo articolo 10, hanno uguali diritti di partecipazione ed il rapporto associativo si svolge per tutti con le medesime modalità volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

## Articolo 10

### Obblighi degli Iscritti

Gli iscritti sono obbligati al pagamento della quota associativa, all'osservanza dello Statuto, di eventuali regolamenti e di ogni delibera adottata dagli organi sociali e alle eventuali contribuzione straordinarie che potrebbero essere necessarie per il perseguimento degli scopi e degli obiettivi dell'Ente.

## Articolo 11

### Partecipazione e Quota Associativa

La partecipazione alla vita e alle attività dell'Ente è libera e cessa il 31 dicembre di ogni anno laddove non sia oggetto di rinnovo entro i trenta giorni successivi.

La quota associativa è incedibile e non si trasmette a nessuno, non è rivalutabile, viene versata a fondo perduto.

## Articolo 12

### Organi Centrali e Organi Territoriali

L'Ente CONF.E.P.I. suddivide i propri organi statutari in "ORGANI CENTRALI" e "ORGANI TERRITORIALI".

Sono Organi centrali Elettivi:

- a) Segretario Generale
- b) Presidente
- c) L'Assemblea Nazionale



Sono Organi Centrali non Elettivi:

- A) Comitato Direttivo Nazionale
- B) Revisore Legale
- C) Comitato Tecnico Scientifico
- D) Coordinatore relazioni Istituzionali

Sono organi Territoriali:

- a) Il referente territoriale regionale.
- b) Il referente territoriale Provinciale

## Articolo 13

### Il Segretario Generale

Il Segretario Generale, eletto dall'Assemblea assume la direzione e la rappresentanza legale dell'Ente, ne coordina e sovrintende le attività, anche presiede il Comitato Direttivo Nazionale. Sorveglia e regola l'andamento dell'Ente nonché la corretta applicazione ed esecuzione dei deliberati del Comitato Direttivo Nazionale compresa l'elaborazione del rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'Assemblea Nazionale.

In caso di comprovato impedimento temporaneo viene sostituito, con ratifica dell'operato alla prima riunione utile del Comitato Direttivo Nazionale, dal Vice Segretario ovvero dal componente dell'organo Centrale Direttivo più anziano.

Il Segretario Generale nei casi di necessità ed urgenza, può assumere, tutte le iniziative che ritieni utili per il tempestivo intervento a favore dell'Ente e/o a tutela degli interessi degli iscritti.

Resta in carica cinque anni e, comunque, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione fino alla nomina del successore.

Il Segretario Generale è rieleggibile, qualora rassegni le dimissioni dalla carica è tenuta a convocare l'Assemblea Nazionale per l'elezione del nuovo Presidente entro venti giorni dalla data della comunicazione.

Può accendere o estinguere, congiuntamente o disgiuntamente al Vice Segretario Generale, rapporti di conto corrente bancari e postali, nonché sottoscrivere contratti di locazione e/o somministrazione, forniture di beni e servizi, promuovere liti e/o resistere alle stesse.



Ha, inoltre, il dovere di convocare l'Assemblea Nazionale almeno una volta l'anno in occasione dell'approvazione del rendiconto economico e finanziario, nonché del bilancio preventivo e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

Ha, altresì, l'obbligo di convocare l'assemblea Nazionale, ove ne ricorrano i gravi motivi e ne facciano richiesta almeno i due terzi del Comitato Direttivo Nazionale.

Il Segretario Generale non è dipendente dell'Ente, ma per la sua opera l'assemblea Nazionale può attribuirgli una indennità di carica stabilendone l'ammontare.

Il Segretario Generale provvede alla convocazione del Comitato Direttivo Nazionale.

## Articolo 14

### Il Presidente

L'Assemblea Nazionale nomina, su proposta del Segretario Generale, un Presidente e un Vice Presidente dell'Ente.

Il Presidente presiede l'Assemblea Nazionale.

Il Presidente non ha nessun potere legale e non può in nessun modo contrarre obbligazioni in nome e per conto dell'Ente.

Il Presidente ha la sola funzione di rappresentanza dell'Ente, può rappresentarlo su espressa delega del Segretario Generale nei rapporti con soggetti terzi sia pubblici che privati.

Il presidente in ogni caso collabora con tutti gli altri organi, in primis, il Segretario Generale per il raggiungimento degli obiettivi e degli scopi dell'Ente avendo sempre come fine ultimo la tutela degli interessi degli iscritti.

## Articolo 15

### Assemblea Nazionale





L'Assemblea Nazionale, è l'organo sovrano dell'Ente cui hanno diritto di partecipare tutti gli iscritti in regola, al momento della spedizione della convocazione, con i versamenti delle quote di adesione e di partecipazione deliberati dagli organi centrali, non soggetti a misure disciplinari.

L'Assemblea Nazionale è convocata entro sessanta giorni dall'inizio dell'anno sociale a cura del Segretario Generale per:

- a) Approvazione delle linee generali del programma di attività per l'anno sociale, su proposta del Comitato Direttivo Nazionale;
- b) Esprimere mozioni inerenti la vita associativa e formulare risoluzioni organiche dell'Ente per eventuali piattaforme di confronto;
- c) Eleggere il Segretario Generale e il Comitato Direttivo Nazionale;
- d) Eleggere, su proposta del Segretario Generale, il Presidente e il Vice Presidente
- e) L'elezione ogni cinque anni, del Comitato Direttivo Nazionale in base alle candidature espresse in sede congressuale o dal Presidente;
- f) L'elezione ogni cinque anni, del revisore legale e del Coordinatore Relazioni Istituzionale;
- g) L'approvazione del rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente, del bilancio di previsione e di quello in corso;
- h) Deliberare in ordine all'approvazione e alla modifica di regolamenti;
- i) Deliberare in ordine alle controversie fra i soci e l'Ente;
- j) Determinare la misura dell'indennità di carica da riconoscere agli organi dell'ente per i quali non sia diversamente previsto dallo statuto.

## Articolo 16

### Assemblea Nazionale – Convocazione Straordinaria

L'Assemblea Nazionale è convocata dal Segretario Generale ogni volta che il Comitato Direttivo Nazionale o il Revisore Legale lo reputano necessario o allorché ne facciano richiesta motivata almeno i tre quinti degli iscritti con almeno tre anni di anzianità.

L'assemblea Nazionale Straordinaria dovrà avere luogo entro venti giorni dalla data in cui la richiesta indirizzata al Segretario Generale sia ricevuta dall'Ente. Essa delibera:

- In merito alle modifiche e/o variazioni dello statuto;
- In ordine allo scioglimento dell'Ente e della devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo al momento dello scioglimento dello stesso.

## Articolo 17



## Convocazione e funzionamento Assemblea Nazionale

L'Assemblea nazionale viene convocata a mezzo PEC, posta elettronica o raccomandata A/R, da inviarsi a ciascun associato almeno venti giorni prima della data fissata per la convocazione, con l'indicazione del giorno, ora e luogo e degli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità dell'Assemblea Nazionale convocata, sia che trattasi di argomenti afferenti la parte ordinaria che per quella straordinaria è necessaria la presenza di tanti iscritti in regola, al momento della spedizione della convocazione, con il versamento delle quote che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti a tutti gli iscritti.

Per la validità delle deliberazioni in sede ordinaria occorre il voto favorevole espresso dalla maggioranza dei voti spettanti agli iscritti presenti o rappresentati. Per la validità delle deliberazioni in sede straordinaria occorre il voto favorevole espresso dai due terzi dei voti spettanti agli iscritti presenti o rappresentati.

L'astensione equivale a voto contrario.

E' possibile all'iscritto delegare per iscritto un altro associato in assemblea, ma ogni iscritto non può avere più di cinque deleghe.

## Articolo 18

### Presidenza Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale, convocata sia in sessione ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente e, in caso di impedimento o assenza dello stesso, dal Vice Presidente ovvero Consigliere più anziano.

L'Assemblea Nazionale elegge un segretario verbalizzante, il quale redige l'apposito documento sottoscrivendolo, previa lettura e approvazione dei presenti, con il presidente al quale è demandata la pubblicità e la registrazione ove previsto per legge,

## Articolo 19

### Comitato Direttivo Nazionale: funzioni e poteri

Il Comitato Direttivo Nazionale è l'organo a cui compete di dirigere l'Ente nel quinquennio di vigenza della propria nomina.



Il Comitato Direttivo Nazionale è l'organo esecutivo nel rispetto della linea politico-sindacale approvata dall'Assemblea, controlla l'applicazione delle norme statutarie nei diversi gradi dell'organizzazione, imposta ed approva il progetto di rendiconto economico finanziario unitamente al bilancio di previsione da sottoporre all'Assemblea Nazionale per l'approvazione, convoca ai sensi dello Statuto l'Assemblea in sessione ordinaria e straordinaria.

Il Comitato Direttivo Nazionale può istituire comitati, commissioni e gruppi di lavoro nonché affidare particolari incarichi ad uno o più dei propri componenti.

Il Comitato Direttivo Nazionale elabora ogni regolamento necessario ed utile al miglior funzionamento dell'Ente e all'applicazione delle norme del presente Statuto.

Il numero dei suoi componenti viene fissato dall'assemblea nel minimo di tre ed un massimo di nove membri, fra cui devono essere designati uno o più vicepresidenti, di cui uno vicario.

E' convocato dal Segretario Generale per sua iniziativa a mezzo PEC, posta elettronica o raccomandata a/r, inviata almeno otto giorni prima, o tre giorni a seguito di comprovati e documentati motivi di urgenza da recepire nella convocazione e nel verbale, della data fissata, presso la sede dell'Ente o in altri luoghi indicati di volta in volta.

Per la validità delle deliberazioni, idoneamente verbalizzate e sottoscritte dai presenti, è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica e del Presidente.

Le delibere sono approvate a maggioranza dei presenti.

In caso di dimissioni o impedimento di uno dei suoi componenti, il Segretario Generale provvede alla cooptazione scegliendo i nuovi membri fra gli iscritti non eletti all'ultima Assemblea elettiva la cui ratifica verrà deliberata dall'Assemblea Nazionale nella prima convocazione utile. In ogni caso il soggetto cooptato decadrà dalle funzioni con il Consiglio che lo ha eletto.

Al Consiglio compete:

- a) L'approvazione delle domande di ammissione a socio;
- b) Deliberare, a maggioranza assoluta dei presenti, in materia di esclusione dalla carica di socio; nel qual caso è fatto espresso obbligo al Segretario Generale, accertare che sia conservata registrazione, acquisizione di prova certa, anche su supporti magnetici ove possibile, degli argomenti trattati e delle deliberazioni assunte. La conservazione dei supporti e della documentazione in genere inerente le riunioni del Comitato sono affidate al segretario che ne curerà sempre l'acquisizione agli atti.

## Articolo 20



## Revisore Legale

Il controllo amministrativo dell'Ente è esercitato da un revisore legale, iscritto nell'apposito albo, nominato dall'Assemblea Nazionale in cui viene eletto lo stesso, e individuato al di fuori dei membri iscritti e delle cariche sociali.

Dura in carica cinque anni e potrà ricoprire ulteriore incarico solo per un quadriennio successivo.

Il revisore legale, esercita le attribuzioni ed ha i doveri di cui agli articoli 2403, 2400, e 2407 del codice civile, esamina i rendiconti economico finanziari e il bilancio di previsione dell'Ente per controllare la corrispondenza delle relative voci alle scritture contabili.

Nei casi in cui è richiesto esamina la legittimità e la correttezza delle delibere che impegnano economicamente e finanziariamente l'Ente.

A tal fine può esaminare tutti i libri e i documenti contabili chiedendo informazioni e chiarimenti al Segretario Generale che li custodisce. Ogni anno predispone una relazione per l'Assemblea Nazionale sul rendiconto economico finanziario esaminato il progetto del documento medesimo rilasciato dal Comitato Direttivo Nazionale.

## Articolo 21

### Comitato Tecnico Scientifico

Il Comitato Tecnico Scientifico ha funzioni consultive e di proposta per l'organizzazione delle aree di indirizzo. Opera per un reale ed efficace raccordo tra obiettivi statutari e le esigenze professionali/aziendali del territorio, espresse dal mondo del lavoro e dalla ricerca.

I provvedimenti del Comitato Tecnico Scientifico hanno carattere propositivo e consultivo.

Il Comitato tecnico Scientifico è nominato annualmente dal Consiglio Direttivo Nazionale ed è composto dai seguenti membri:

- a) Dal Consigliere delegato da Consiglio Direttivo Nazionale che presiede le riunioni del Comitato Tecnico Scientifico;
- b) Da un referente per ogni categoria professionale rappresentata;
- c) Da un referente aziendale di ogni azienda associata;
- d) Da un numero paritetico di esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché un rappresentante del mondo sindacale territoriale.

Alle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico potranno, di volta in volta, partecipare esperti di altri settori che si rendesse necessario convocare per affrontare particolari tematiche.



Il Comitato Tecnico Scientifico dura in carica un anno.

Il Comitato Tecnico Scientifico viene convocato almeno due volte l'anno. Per ogni convocazione verrà redatto un verbale firmato dal Consigliere delegato da Consiglio Direttivo Nazionale e da un segretario che sarà nominato di volta in volta a rotazione.

Il contenuto del verbale verrà reso pubblico e le proposte del Comitato Tecnico Scientifico saranno inviate, a cura del Consigliere Delegato del Consiglio Direttivo Nazionale, agli organi sociali. La convocazione è fatta dallo stesso Consigliere utilizzando anche strumenti elettronici, almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. Nella convocazione deve essere indicato anche l'ordine del giorno della seduta. Ciascun membro può proporre di inserire nell'ordine del giorno argomenti da discutere.

## Articolo 22

### Coordinatore Relazioni Istituzionali

Il Coordinatore per le Relazioni Istituzionali assolve a funzioni di collegamento con il territorio, la base associativa e le Istituzioni ove è accreditato l'ente.

Non ha capacità decisionale e autonomia rispetto alle delibere del Consiglio Direttivo Nazionale e agisce in funzione di specifico mandato ovvero di attribuzioni di funzioni collegate fra loro per la presenza in specifici ambiti istituzionali dove l'Ente deve necessariamente garantire la propria presenza.

Risponde al Consiglio Direttivo Nazionale circa il proprio ruolo e operato e una volta all'anno, in occasione del progetto di rendiconto economico finanziario, presenta una propria relazione scritta al Consiglio Direttivo Nazionale.

## Articolo 23

### Referente Territoriale Regionale e Provinciale

L'Assemblea Nazionale, al fine di garantire una presenza di carattere istituzionale e consultiva su tutto il territorio nazionale nomina un referente territoriale in ambito regionale e provinciale.

Il referente nominato è convocato almeno tre volte l'anno dal Segretario Generale nella Conferenza Nazionale dei referenti Regionali e Provinciali.



Il referente Regionale e Provinciale assolvono a rapporti di presenza, rappresentanza istituzionale, collegamento con le Istituzioni e l'Ente per un migliore funzionamento dell'attività dell'Ente sul territorio interessato.

Il Referente territoriale regionale e Provinciale non hanno diritto a nessun compenso, tuttavia l'assemblea Nazionale ovvero su delega del Comitato Direttivo Nazionale possono attribuire una indennità di funzione omnicomprensiva il cui ammontare è deliberato anno per anno in relazione alle risorse, progettualità e attività previste.

Il referente Territoriale Regionale e Provinciale non potranno mai assumere e contrarre obbligazioni in nome e per conto dell'Ente non avendo alcun potere di legale rappresentanza.

## Articolo 24

### Patrimonio

Il patrimonio dell'Ente è costituito dalle quote associative e dai contributi versati dai soci, dai contributi di Enti pubblici e/o privati, Organismi nazionali esteri e sovranazionali, dai privati, da lasciti, da donazioni, atti di liberalità e dai proventi delle varie attività culturali, didattiche e ricreative, dai beni mobili e immobili.

L'Ente al solo fine del perseguimento dello scopo sociale e nel rispetto delle normative vigenti potrà svolgere prestazioni di servizi, convenzioni e non, iniziative promozionali sottoscrizioni anche di premi.

Tutti i proventi di tali prestazioni o iniziative, detratti gli oneri di competenza, così come saranno acquisiti al patrimonio dell'Ente stesso i proventi delle cessioni di beni e di servizi agli iscritti e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria.

L'Ente potrà godere per l'espletamento delle proprie attività dell'utilizzo dei beni che saranno messi a disposizione dei propri soci o quant'altro.

Gli iscritti, in qualunque della vita dell'Ente non potranno mai esercitare alcun privilegio e/o diritto sul patrimonio associativo.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo della qualità di iscritto, e così pure in qualsiasi caso di cessazione o scioglimento dell'Ente, l'iscritto non avrà diritto alcuno a restituzioni, rimborsi, ripartizioni o qualsiasi tipo di attribuzione sul patrimonio dell'Ente.



Compatibilmente con l'obbligo di reinvestimento disciplinato dalle norme vigenti e dal presente statuto gli utili dell'Ente entrano a far parte del patrimonio alla chiusura di ciascun esercizio e non sono in nessun modo suscettibili di ripartizione fra gli iscritti sotto nessuna forma.

## Articolo 25

### Esercizio Sociale

L'esercizio sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e pertanto iniziano il Primo gennaio e terminano il Trentuno dicembre di ciascun anno.

## Articolo 26

### Libri Sociali

Per il buon funzionamento dell'Ente sono istituiti e posti in essere, oltre agli eventuali libri e registri obbligatori previsti dalle norme di legge e fiscali, i seguenti libri iscriviti:

- a) Libro degli Iscritti
- b) Libro dei verbali del Comitato Direttivo Nazionale
- c) Libro dei verbali dell'Assemblea Nazionale.

## Articolo 27

### Bilancio e risultato di gestione

Il Comitato Direttivo Nazionale, entro il trenta novembre di ciascun anno, predispone un bilancio preventivo dell'ente per l'anno solare successivo e, entro sessanta giorni dalla fine di ciascun anno, predispone un rendiconto economico e finanziario dell'Ente.

Tali documenti sono approvati dal Comitato Direttivo Nazionale e posti a disposizione del revisore Legale per le attività connesse alla presentazione degli stessi all'Assemblea Nazionale per la delibera di approvazione.

I proventi delle attività dell'ente, come realmente conseguiti, non possono in nessun caso essere divisi tra gli iscritti neppure in forme indirette. L'eventuale avanzo di gestione deve essere



reinvestito a favore delle attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad essa direttamente connesse.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Ente, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di enti o iniziative di pubblica utilità.

## Articolo 28

### Scioglimento dell'Ente

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Ente l'eventuale patrimonio che residui dopo la liquidazione dovrà essere devoluto a fini di utilità sociale, in particolare ad altri enti simili o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

## Articolo 29

### Interpretazione delle Statuto

Tutte le controversie fra l'Ente e gli iscritti o i membri degli organi dell'ente, nonché quelle fra gli iscritti o tra i membri degli organi dell'Ente e quelle fra gli iscritti ed i membri degli organi dell'ente, che dovessero insorgere in relazione a o in connessione con la validità, l'efficacia, l'interpretazione, l'esecuzione o lo scioglimento del presente contratto saranno devolute ad un arbitrato i cui membri verranno scelti dalle parti interessate e il presidente sarà nominato dal Segretario Generale dell'Ente.

In caso di rifiuto o impedimento di una delle parti l'arbitro verrà nominato dal Presidente del Tribunale di Roma su istanza della parte più diligente.

La controversia sarà trattata nel rispetto del principio del contraddittorio inappellabili determinazioni in equità, che le parti si impegnano ad osservare come se fossero espressione della loro stessa volontà negoziale e che saranno comunicate alle parti della controversia con una succinta motivazione.

## Articolo 30





## Norma Finale

La vita dell'Ente CONF.E.P.I. è retta dal presente Statuto che si ha per accettato da tutti gli iscritti fin dalla domanda di ammissione.

In via residuale rispetto al presente Statuto potranno trovare applicazione le norme contenute nel codice civile.

Il presente Statuto entra in vigore in giorno dopo la sua approvazione.